## CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

## Determina n. 94 del 3 agosto 2015

Oggetto: Art. 63, 1° comma – art. 60 lett. D) C.C.N.L. 25 marzo 2010 per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario – Sospensione cautelare dipendente sig.

## IL DIRETTORE

L'anno duemilaquindici, il giorno tre (3) del mese di agosto in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta;

VISTO il R.D. 13-2-1933, N. 215;

VISTA la L.R. 25-05-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

**PREMESSO** 

che in data 5 aprile 2011 è stata eseguita una misura cautelare in carcere nei confronti del dipendente sig.

che pertanto ai sensi dell'art. 62 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica è stata disposta con determina n.58/2011, la sospensione cautelare obbligatoria del dipendente.

che con sentenza n. Reg. Sent. emessa in data 10 luglio 2014 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, passata in giudicato in data 2 aprile 2015, il dipendente è stato definitivamente condannato alla pena della reclusione di anni 4 e mesi 8 disponendosi altresì l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1 e mesi 6;

che il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha emesso ordine di scarcerazione anticipando al 22 maggio 2015 il fine pena previsto per il 4 dicembre 2015;

che con consorziale prot. 1293 del 22 giugno 2015 è stato contestato al sig-

l'addebito di cui all'art.61 del contratto medesimo del licenziamento di diritto nella ipotesi della condanna passata in giudicato che comporti *l'applicazione ... della libertà vigilata*,

che con nota acquisita al prot n. 1344 del 6 luglio 2015 l'avv.

in nome, per conto e nell'interesse del sig.

l'audizione personale dello stesso, nonché la reintegra nel posto di lavoro;

VISTO il verbale di audizione personale del giorno 16 luglio 2015 del suddetto dipendente, assistito dall'avv.

ATTESO che lo stesso, in sede di audizione, ha prodotto il certificato sullo stato di esecuzione N.SIEP 37/2015 del 13 luglio 2015 rilasciato dall'ufficio di esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, dal quale risulta che la misura della libertà vigilata non è stata applicata, e il decreto di fissazione dell' udienza del procedimento di sorveglianza per il giorno 12 novembre 2015 per stabilire la pericolosità sociale e quindi l'applicazione della misura;

VISTA la determina n. 91 del 27 luglio 2015 con la quale, stante l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 61 del vigente C.C.N.L. per il licenziamento di diritto, si è proceduto, previa revoca della determina n.58 dell'8 aprile 2011 alla riammissione in servizio del sig.

a far data dal 1 agosto 2015;

CONSIDERATO che in data 31 luglio 2015 alle ore 21,35 è pervenuta una PEC all'indirizzo di posta certificata dell'Ente, nella quale l'Avv.

o in nome, per conto e nell'interesse del sig. comunicava l'impossibilità da parte del dipendente alla riammissione in servizio, in quanto gravato dalla misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno presso il Comune di Bompensiere.

RAVVISATO che tale circostanza era sconosciuta all'Ente in quanto, in sede di audizione personale del dipendente in data 16 luglio 2015, l'avv. aveva resa nota semplicemente l'applicazione di una misura di prevenzione personale non specificando l'oggetto della restrizione, che se conosciuta avrebbe portato questa Amministrazione all'adozione di ulteriori provvedimenti;

CONSIDERATO infatti che l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno presso il Comune di Bompensiere, appresa con nota dell'Avv. inviata tramite PEC in data 31.07.2015, rende di fatto impossibile la riammissione in servizio del Sig.

RILEVATO in particolare che allo stato si configura l'impossibilità oggettiva della prestazione di lavoro da parte del dipendente, inquadrato come operaio specializzato addetto alla manutenzione e al funzionamento degli impianti consortili (Area D - par.116), in quanto l'attività lavorativa dello stesso implica necessariamente lo spostamento all'interno del comprensorio consortile ricadente nei territori dei Comuni di Milena, Bompensiere, Montedoro, Campofranco e Serradifalco;

RITENUTO pertanto per le considerazioni esplicate in narrativa di dovere avviare le procedure previste per la contestazione dell'addebito nonché di dovere procedere alla sospensione cautelare del dipendente sig, I di sensi del combinato disposto dagli artt. 63, 1° comma e 60 lett. D) del vigente CCNL.

## DETERMINA

SOSPENDERE dal servizio, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 63, 1° comma e 60 lett. D) CCNL del vigente C.C.N.L. il dipendente operaio sig.

, nei cui confronti è eseguita la misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno presso il comune di Bompensiere.

AVVIARE le procedure per la contestazione dell'addebito ai sensi del CCNL avanti citato.

(D.ssa Maria Vitale)

> IL CAPO SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

> > (D.ssa Oriana Paternò)